



REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**  
Palermo

**Determina n° 341 del 12 ottobre 2020**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;
- VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 19 del 22/10/2019 con la quale viene prorogato l'incarico di direttore dell'ISZS al Dott. Antonio Console sino al 31/12/2020;
- VISTA** la L.R. n° 10 del 12/05/2020 di "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020- 2022" pubblicato sul suppl. ord. N. 28 alla GURS (Parte I) n. 15 del 14-05-2020;
- VISTA** la delibera del CdA dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 08 del 07/08/2020 di approvazione bilancio di previsione anno 2020 e bilancio pluriennale 2020, 2021 e 2022, trasmesso in data 07/08/2020 con prot. 5909 all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la relativa approvazione ;
- VISTO** il DDS n. 2427 del 07/08/2020 a firma del Dirigente del Servizio 2 – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dott. G. D'Anna con cui si approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2021-2022;
- VISTA** la relazione prot. 7836 del 12/10/2020 a firma dell'ufficio ragioneria con la quale richiede il pagamento degli arretrati relativi alla sentenza chilometraggio n. 1503/2018, ai sig.ri [REDACTED];
- CONSIDERATO** che bisogna provvedere al pagamento dipendenti sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]; come autorizzato nella relazione di cui sopra, dal direttore dell'ISZS;

**D E T E R M I N A**

In conformità delle premesse la seguente liquidazione:

- **liquidazione** arretrati a lordo, sentenza n. 1503/2018 N.R.G. 7646/2018, al dipendente Sig. [REDACTED] la somma di € 6.607,44, e al Sig. [REDACTED] la somma di € 4.867,48 addebitando le spese sul Cap. 011 del bilancio dell'Istituto per l'anno 2020.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE  
HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. ... DEL BILANCIO  
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO  
Palermo il .....  
Il Ragioniere



**IL DIRETTORE**  
(Dott. Antonio Console)



**REGIONE SICILIANA  
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 - 90136 Palermo  
Partita IVA 00122000821  
[www.iszsicilia.it](http://www.iszsicilia.it) - [iszsicilia@legalmail.it](mailto:iszsicilia@legalmail.it)

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia		
12 OTT 2020 Nr. 0007836		
Titolario		

**Direzione**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Palermo, li

**Al Direttore**

**Oggetto: Pagamento arretrati Sentenza n° 1503/2018**

Vista la nota prot. n° 4451 del 01/07/2020 (sollecito arretrati ex indennità chilometrica);  
vista la nota prot 5197 del 20/07/2020 (richiesta parere);  
visto il parere nota prot 5480 del 29/07/2020;  
si trasmettono per il proseguo di competenza gli importi da liquidare per un totale di € 11.474,92 per i lavoratori sotto indicati:

██████████ periodo ottobre 2010 a settembre 2020 € 6.607,44;  
██████████ periodo ottobre 2020 a settembre 2020 € 4.867,48;

*Visto il parere legale  
dell'Avv. Lomuo si autorizza  
la liquidazione*

Ufficio Ragioneria  
Giuseppe Scalzo

**IL DIRETTORE**  
Dott. Antonio Console

Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  
Direttore Dott.re Antonio Console  
Tel. 091. 6740231 - Fax 091. 6740237  
[direzione@iszsicilia.it](mailto:direzione@iszsicilia.it) - [a.console@iszsicilia.it](mailto:a.console@iszsicilia.it)

Al Presidente del CdA dell'ISZS  
Dr. Giovanni Siino  
([giovanni.siino@regionesicilia.it](mailto:giovanni.siino@regionesicilia.it))

Al Direttore dell'ISZS  
Dr. Antonio Console  
([iszsicilia@legalmail.it](mailto:iszsicilia@legalmail.it))

All'Ufficio di Ragioneria dell'ISZS  
Rag. Giuseppe Scalzo  
([g.scalzo@iszsicilia.it](mailto:g.scalzo@iszsicilia.it))

e p.c. All'Ufficio del Personale dell'ISZS  
SEDE

e p.c. Alla Segreteria Regionale del SINALP  
Via G. Serpotta, 53 – Palermo  
([segreteriaregionalesicilia@sinalp.it](mailto:segreteriaregionalesicilia@sinalp.it))

**Oggetto: Sollecito di pagamento degli arretrati e riconoscimento dell'assegno ad personam (ex indennità Chilometrica).**

Il sottoscritto [REDACTED] dipendente di codesto Ente, nel ruolo di Capo Reparto, nonché RSU del SINALP, comunica alle SS.VV. che, dalla visione della propria busta paga di giugno 2020, non risultano, fra gli elementi della retribuzione, l'assegno ad personam (ex indennità chilometrica) e il pagamento degli arretrati spettanti. Arretrati maturati a seguito del mancato pagamento dello stesso assegno ad personam (pari a € 47,88 mensili), per il periodo da ottobre 2010 alla data della presente, la cui privazione è iniziata all'atto dell'avanzamento di livello a Capo Reparto a seguito della progressione orizzontale del 01/10/2010, e mai più reintegrato.

Diversamente è avvenuto per altri dipendenti dell'Istituto che, erano anche loro creditori delle suddette spettanze, e hanno già ottenuto nella busta paga di giugno 2020, sia il reinserimento della voce "assegno ad personam" in busta, sia anche il pagamento degli arretrati a loro spettanti. Spettanze riconosciute a seguito di **Sentenza n. 1503/2019** del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, passata in autorità di **cosa giudicata**, per il **pagamento** dell'assegno ad personam, già indennità chilometrica, cioè la reintegrazione di un Diritto univoco, che è stato privato erroneamente ai dipendenti che ne avevano diritto, tra cui anche il sottoscritto.

Come già avvenuto per altre situazioni del passato, dove il riconoscimento di un diritto passato in giudizio viene riconosciuto per tutti i dipendenti, per esempio la I.V.C. ecc.)

Inoltre si ricorda alle SSVV che il sottoscritto ha già fatto richiesta di sollecito e reintegrazione dell'assegno ad personam, dal 18/09/2014, in diversi modi e per iscritto, la cui documentazione dovrebbe essere negli archivi dell'Ente. Il sottoscritto ne trasmette copia in formato PDF, allegato alla presente e di cui si accenna un breve elenco:

1. In data 18/09/2014 Atto di Diffida e intimazione di pagamento delle spettanze... Tramite Avv. Umberto Bellomare, in rappresentanza di alcuni dipendenti tra cui il sottoscritto;
2. In data 30/11/2015 Decreto ingiuntivo n. 2794/2015 del 30/11/2015 RG n. 121592015 al Tribunale civile di Palermo... Tramite Avv. D. E. Cutaia rappresentante alla difesa del sottoscritto;
3. In data 09/02/2018 Nota di Richiesta al prot. n. 714 "Richiesta riconoscimento delle indennità... assegno ad personam (ex indennità chilometrica);
4. In data 07/10/2019 Pec a: iszsicilia@legalmail.it, Nota richiesta di pagamento dell'assegno ad personam.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, il sottoscritto, chiede alle SSVV, ognuno per le proprie competenze, il riconoscimento del Diritto, di cui alla richiamata Sentenza del Tribunale di Palermo.

Visto che la questione è stata procrastinata per troppo tempo e questa Amministrazione non ha risposto alle precedenti note di sollecito, se questa situazione non si risolve entro 10 giorni dalla presente, il sottoscritto si vedrà costretto a provvedere legalmente tramite il proprio legale rappresentante, presso gli appositi uffici di competenza e di controllo per la difesa e tutela dei diritti dei lavoratori, nonché alle autorità competenti e di controllo.

Quanto sopra per il prosieguo di competenze.

Distinti saluti.

Palermo li 30/06/2020

[Redacted signature area]

STUDIO LEGALE

*Avv. Umberto Bellocchio*

Tel. / Fax 091 6834071

E-mail: avvumb@yahoo.it

Via dei Nebrodi n.126 - 90146 PALERMO

---

*Avv. Umberto Bellocchio*

*Avv. Marco Ferrante*

*Avv. Bartolo Puggino*

*D.ssa Doride Elisa Cuticchio*

*Dr. Domenico La Cascia*

Palermo li 18.09.2014

*Raccomandata a.r.*

Spett.le

Istituto sperimentale zootecnico

Via Roccazzo n.85

Palermo

Pec: iszsicilia@legalmail.it

Spett.le Regione Siciliana

Via L.do da Vinci, 161

Palermo

Pec: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le

Assessorato delle Risorse

Agricole e Alimentari

Via G. Del Duca, 23

Palermo

Pec: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le Corte dei Conti

Via Cordova, 76

Palermo

Oggetto: Grave situazione lavorativa presso l'Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia con

sede in Palermo, via Roccazzo n.85.

*Atto di diffida*

Formulo la presente in nome, per conto e nell'interesse di numerosi lavoratori, che a vario titolo e con diversi inquadramenti svolgono la propria attività lavorativa di carattere subordinato presso la struttura, per significare quanto segue.

I predetti lavoratori, nonostante le numerose e reiterate richieste rimaste ad oggi totalmente prive di riscontro alcuno, continuano a constatare e denunciare, tra le altre, la grave violazione delle disposizioni di legge civili e penali riguardanti gli obblighi di previdenza sociale obbligatoria relativamente alle loro posizioni lavorative.

In particolare, rappresentano che per la maggior parte di essi i contributi sociali obbligatori da diversi mesi non risultano versati all'ente di previdenza, con pregiudizio anche in ordine ai diritti riconosciuti dalle convenzioni *ad uopo* offerte dal medesimo istituto di previdenza.

Gli stessi, inoltre, lamentano il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di agosto e di settembre 2014, non corrisposte nonostante il notevole ritardo accumulato nel pagamento delle retribuzioni dei mesi precedenti, nonché la mancata corresponsione della c.d. "indennità chilometrica" successivamente parzialmente sostituita da un "*assegno ad personam*", non corrisposto.

Tale situazione palesa gravi profili di responsabilità e di illegittimità, che richiede analitico accertamento e verifica anche in ordine al rispetto del vincolo di destinazione nell'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Siciliana in loro favore.

I predetti rappresentano, altresì, che in violazione dell'accordo sindacale sottoscritto nel 2008 non sono stati mai corrisposti in loro favore gli emolumenti e i premi di produttività ad essi contrattualmente spettanti. Invece, con i fondi dell'Istituto, con grave e intollerabile discriminazione si è provveduto al pagamento dell'indennità c.d. "F.A.M.P." a tutti gli impiegati provenienti da altra sede lavorativa regionale che hanno raggiunto gli obiettivi per il pagamento della produttività tramite il lavoro degli impiegati dell'Istituto, nonché l'ingiustificata sospensione dell'erogazione dei "buoni pasto" dal mese di dicembre del 2013.

I lavoratori, infine, lamentano la mancata corresponsione dell'indennità di "vacatio", contrattualmente spettante in considerazione del mancato rinnovo del contratto di lavoro, risalente all'anno 2010.

La complessa situazione sopra descritta pregiudica indubbiamente tutti i diritti costituzionalmente garantiti di tutti i lavoratori, che peraltro a vario titolo hanno assunto documentabili obbligazioni di pagamento nei confronti di vari istituti di credito (anche a titolo di mutui fondiari), che rischiano di non potere più onorare a causa dei gravi e illegittimi inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro.

Ciò premesso e considerato, con la presente formulata a sensi e per gli effetti tutti di legge formalmente si intima codesta pubblica amministrazione, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad adempiere tutte le obbligazioni inderogabilmente spettanti ai lavoratori, ovvero a procedere alla regolarizzazione dei contributi sociali obbligatori non versati in favore dell'ente di previdenza sociale, al pagamento delle retribuzioni non corrisposte, al pagamento degli interessi legali maturati in considerazione dei notevoli ritardi accumulati nel pagamento delle retribuzioni e delle indennità spettanti per legge negli ultimi 5 anni, al pagamento della c.d. "indennità chilometrica" e dell'assegno "ad personam", nonché di tutte le indennità (tra cui l'anzidetta "F.A.M.P.") e dei premi di produzione spettanti in virtù degli accordi contrattuali e all'adeguamento del fondo t.f.r. in considerazione di tali maturati corrispettivi.

I lavoratori chiedono altresì che tutte le Autorità amministrative cui la presente è espressamente indirizzata provvedano, per quanto di loro competenza, a verificare quanto denunciato anche nel rispetto degli obblighi istituzionali degli Organi coinvolti, con l'assunzione di tutte le più opportune iniziative di legge.

Con l'avviso che, in mancanza di riscontro entro il termine di giorni dieci dal ricevimento della presente, i lavoratori saranno costretti a tutelare giudizialmente i propri diritti presso le competenti Autorità giudiziarie, anche per denunciare nei modi di legge i gravi profili di illiceità attinenti all'irregolarità previdenziale ad oggi non più sostenibile.

Distinti saluti

*Am. Umberto Bellomano*

*Avv. Doride Elisa Cutaia*  
Tel./ Fax 091-6834071 - Cell 3279481083  
Via dei Nebrodi, 126 - 90146 Palermo

TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZ. LAVORO

Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento

Il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Doride Elisa Cutaia, c.f. CTUDDL81R60G273R (fax 0916834071 - pec: doridecutaia@pec.it) sito in Palermo, via dei Nebrodi n. 126, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il [REDACTED] è assunto alle dipendenze dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia a far data dall'05.04.2004 con regolare contratto di lavoro per l'espletamento di mansioni inquadrato nel secondo livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile alla categoria di riferimento.

Il predetto rapporto di lavoro subordinato, infatti, risulta disciplinato, oltre che dal contratto individuale di lavoro, anche dalle norme convenzionalmente stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici del 04.10.2007/2011 (doc. 1), giusto art. 14 dello Statuto dell'ente (doc. 2), e dalla Contrattazione Integrativa del 28.07.2008 debitamente ratificata dall'Istituto Sperimentale Zootecnico giusta delibera n. 36 del 31.07.2008 (doc. 3 e 4).

Il ricorrente risulta essere creditore nei confronti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia della complessiva somma di € 11.313,32 per la



mancata corresponsione delle spettanze contrattualmente stabilite e di seguito specificate:

- **Retribuzione** relativa ai mesi di giugno e luglio 2015 oltre la quattordicesima mensilità giugno 2015 (doc. nn. 5, 6 e 7) ammontanti complessivamente alla somma di € 6.694,05;

- **Indennità di vacanza contrattuale** dal mese di aprile 2011 al mese di ottobre 2014 pari alla somma di € 1.683,11, come da prospetto di calcolo a firma del Rag. Commercialista Sig. Nicolò Blando (doc. 8) e in forza della previsione di cui all'art. 4 lett. c) del CCNL relativo al quadriennio 2007/2011 il quale testualmente recita: *"a decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma terzo qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori dipendenti una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.....dall'inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato....nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del CCNL, la indennità di vacanza contrattuale decorrerà dall'inizio del quarto mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa....."*.

In altri termini il Contratto Collettivo Nazionale in parola, stipulato nell'anno 2007 ed avente durata quadriennale, risulta essere venuto a scadenza il 31.12.2010 tale che, non essendo stato ad oggi rinnovato, l'odierno ricorrente vanta la somma sopra meglio quantificata.

- **Indennità ad personam ex indennità chilometrica** di € 2.729,16 come da



prospetto di calcolo che si allega al presente atto (doc. 9) e giusta previsione di cui all'art. 12 del CCNL di categoria, in forza del quale *“per l'uso del proprio mezzo di trasporto, i dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per consumo di carburanti, per manutenzione e per ammortamento...”*. Ciò in quanto a norma del medesimo articolo *“per l'espletamento delle proprie mansioni il personale addetto in forma continuativa alle attività istituzionali mediante visite nelle aziende zootecniche, ove l'Associazione non metta a disposizione il mezzo, deve servirsi di automezzo del quale abbia la piena disponibilità e che sia coperto da assicurazione a norma di legge”*.

- **Indennità di missione** relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 ammontante alla somma di € 207,00 come da documentazione che si allega (doc. 10) e giusta previsione di cui agli artt. 12 e 25 del CCNL di riferimento disciplinanti il rimborso delle spese sostenute e dovuto al lavoratore nell'ipotesi in cui venga inviato in missione fuori della località sede dell'ufficio.

Ad oggi alcuna delle spettanze summenzionate è stata corrisposta all'odierno ricorrente nonostante i ripetuti solleciti con cui l'ente debitore è stato invitato a procedere al dovuto pagamento come da missive che si allegano in copia al presente atto (doc. 11).

In forza di quanto sopra rappresentato e in virtù della documentazione allegata al presente ricorso le spettanze vantate dal Sig. ██████ risultano più che legittime e documentalmente provate, tale che sussistono i presupposti di cui all'art. 642, 2° comma, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente chiede che



VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ.LAVORO

Preso atto dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, documentalmente provato e riconosciuto da parte debitrice mediante la documentazione dalla stessa proveniente e sottoscritta, ingiungere all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, via Roccazzo n. 85, P. Iva 00122000821, di pagare immediatamente e senza dilazione la somma complessiva di € 11.313,32 in favore del ricorrente, oltre spese, diritti e onorari del presente procedimento, assegnando al debitore ingiunto il termine di giorni quaranta per proporre eventuale opposizione.

Si producono a tal fine copia dei seguenti documenti:

- 1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici del 04.10.2007/31.12.2010;
- 2) Statuto dell'ente approvato con delibera della Giunta Regionale n. 243 del 08.08.2003;
- 3) Contrattazione Integrativa del 28.07.2008;
- 4) Delibera n. 36 del 31.07.2008;
- 5) Busta paga relativa al mese di giugno 2015;
- 6) Busta paga relativa al mese di luglio 2015;
- 7) Busta paga relativa alla quattordicesima mensilità giugno 2015;
- 8) Prospetto di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale;
- 9) Prospetto di calcolo dell'indennità *ad personam* ex indennità chilometrica;
- 10) Prospetto di calcolo dell'indennità di missione;
- 11) Missive di messa in mora.

Palermo 04.08.2015

Avv. Doride Elisa Cutaia



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZ. LAVORO

Letto il ricorso che procede, ritenuta la propria competenza, visti gli artt. 633, 641 e 642, II comma, c.p.c.

INGIUNGE

All'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, via Roccazzo n. 85, di pagare immediatamente e senza dilazione la somma di € 11.313,32, nei confronti del Sig. [REDACTED], per le causali esposte nel ricorso, oltre le anticipazioni per assistenza legale ovvero le spese e competenze del presente procedimento che si liquidano in complessivi €

, di cui € per spese, € per competenze ed € per onorario, oltre CPA come per legge.

Dispone la provvisoria esecuzione del presente Decreto Ingiuntivo.

Con l'avvertimento che nel termine di giorni quaranta può essere proposta eventuale opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Palermo lì

IL CANCELLIERE



N. R.G. 12159/2015



**TRIBUNALE CIVILE di PALERMO**  
**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO INGIUNTIVO DI ACCOGLIMENTO TELEMATICO**

Il Giudice dott. Donatella Draetta,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:

████████████████████  
████████████████████

rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CUTAIA DORIDE ELISA

nei confronti di **ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

con sede in Palermo, via Roccazzo n. 85, P. Iva 00122000821,  
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;  
considerato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c.;  
considerato che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642  
c.p.c.;

**INGIUNGE A**

**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA**

con sede in Palermo, via Roccazzo n. 85, P. Iva 00122000821,  
di pagare immediatamente, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso:

1. € 4807,80;
2. gli accessori come per legge;
3. € 600,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.

**AVVERTE**


la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.

**DICHIARA**

il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Il Giudice  
Donatella Draetta





Fhh  
09 FEB. 2018

Al Presidente dell'ISZS

Al Direttore dell'ISZS

e p. c. All'ufficio del personale dell'ISZS

SEDE

e p. c. Alia O. S. SI.NA.L.P. Segreteria Generale

Via Giacomo Serpotta, 53 - Palermo

e p. c. All'Ufficio Provinciale del Lavoro

e della Massima Occupazione

Viale Praga, 21 - Palermo

**Oggetto: Richiesta riconoscimento delle indennità relative alle mansioni superiori di Capo Reparto, assegno ad personam (ex indennità Kilometrica).**

Il sottoscritto [redacted], nella qualità di dipendente di Codesto Istituto, inquadrato nell'Area 2 livello 2, con mansioni di Capo Reparto, ufficialmente assegnato al solo Reparto Manutenzione (nota prot. n. 4150 del 11/10/2010 "carichi di lavoro individuale"), ma per ordini superiori, dal 2013, lo stesso si occupa della gestione in generale, delle attività e del personale di tutti i reparti della sede di Luparello;

VISTO che, lo svolgimento delle suddette mansioni comportano l'assunzione di maggiori impegni e responsabilità rispetto alla sola attività del reparto di appartenenza;

VISTO che, per le suddette attività svolte, il sottoscritto da tempo ha già chiesto a questa amministrazione, il riconoscimento di maggiori indennizzi, per le maggiori e gravose responsabilità, poste in essere dall'attuale carico di lavoro;

VISTO che, pur continuando a svolgere il proprio lavoro, nei modi e condizioni di cui sopra, alla data della presente, lo stesso non ha ricevuto da Questa Amministrazione alcuna risposta;

CONSIDERATO che, alcuni Capi Reparto, svolgono le stesse mansioni e carico di lavoro del sottoscritto e già percepiscono alcune indennità (indennità di Capo Operaio pari al 10% dello stipendio, reperibilità, ecc.);

CHIEDE alle SS.VV. un incontro in presenza delle RSA del SI.NA.L.P. per discutere e concordare sul riconoscimento nonché l'applicazione delle suddette indennità (indennità di Capo Operaio pari al 10% dello stipendio, indennità di turnazione H12, buoni pasto, ecc.), nonché le modalità di erogazione e il calcolo degli arretrati. Nella stessa sede si chiederà il riconoscimento dell'assegno ad personam ex indennità Kilometrica (pari a Euro 47,88 mensili), erroneamente sottratto dallo stipendio all'atto dell'applicazione del nuovo livello di Capo Reparto a seguito della progressione orizzontale, avvenuta in data 01/10/2010 e mai più reintegrato.

In mancanza, il sottoscritto si riserva di tutelare il proprio diritto nelle sedi giudiziarie.

Certo di in Vostro accoglimento, si porgono cordiali saluti.

Il Capo Reparto  
della Manutenzione

[redacted signature]

Via PEC DEL 7/10/2019  
Ist. Zootechnico Sicilia

Al Direttore dell'ISZS  
Dr. Antonio Console  
SEDE

Prot. n. 7703 del 08-10-2019

e p. c. All'Ufficio Ragioneria dell'ISZS  
SEDE

OGGETTO: Pagamento assegno ad personam.

I sottoscritti [redacted] dipendenti di codesto Spett.le

Istituto, con la presente

per richiedere

a seguito di **Sentenza n. 1503/2019** Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, passata in  
autorità di *cosa giudicata*, il pagamento dell'*assegno ad personam*, già *indennità chilometrica*  
a partire dal mese di Ottobre 2010 fino al mese corrente compreso.

Certi di un Vs sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.


Palermo, li 07/10/2019

In fede

[redacted signature block]

**TABELLA MANCATA REMUNERAZIONE ASSEGNO AD PERSONAM EX INDEN. CHILOMETRICA ( ██████████ )**

MENSILITA'	PERIODI ANNUI										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GENNAIO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
FEBBRAIO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
MARZO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
APRILE		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
MAGGIO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
GIUGNO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88
LUGLIO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
AGOSTO		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
SETTEMBRE		€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
OTTOBRE	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
NOVEMBRE	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
DICEMBRE	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	€ 47,88	
PARZIALI	€ 143,64	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 574,56	€ 287,28
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>										<b>5.601,96</b>



**REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA**

Via Roccazzo, 85 - 90136 Palermo  
Partita IVA 00122000821  
[www.iszsicilia.it](http://www.iszsicilia.it) - [info@iszsicilia.it](mailto:info@iszsicilia.it)

Prot. N° 5197

Palermo, li 22-07-2020

Egr.  
Avv. Guido Lo Meo  
[avvguidolomeo@gmail.com](mailto:avvguidolomeo@gmail.com)

Oggetto: Richiesta parere dipendenti [REDACTED] e altri

In riferimento alla nota di sollecito di pagamento arretrati e riconoscimento assegno ad personam ( ex indennità chilometrica ), inviata dal dipendente [REDACTED] e assunta al protocollo dell'ente in data 01/07/2020 al n. 0004551/2020, in considerazione della sentenza n. 1503/2019 del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, con la quale è stato riconosciuto il diritto al percepimento degli arretrati e riconoscimento assegno ad personam ( ex indennità chilometrica ) ai dipendenti [REDACTED] si chiede alla S.V. un parere giuridico sull'estensibilità del diritto indicato in sentenza anche ad altri dipendenti che pur non ricorrenti si trovano nelle medesime condizioni.



Il DIRETTORE  
Dr. Antonio Console

**GUIDO LOMEO**  
**AVVOCATO**

Via Ruggero Settimo 73 ML091333109  
90139 PALERMO

Palermo li, 29.7.2020

Spett.le  
Istituto Sperimentale Zootecnico  
per la Sicilia  
Via Roccazzo n. 85  
90100 PALERMO

OGGETTO: Parere

Con riferimento al parere richiestomi con nota prot. 5197 del 22.7.2020, in ordine al sussistere dell'estensibilità del diritto di alcuni dipendenti dell'Istituto a percepire gli arretrati dell'assegno ad personam (ex indennità chilometrica) di cui all'accordo sindacale del 12.11.2004, tenuto conto della circostanza che detto diritto è stato riconosciuto con sentenza n. 1503/2018 del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro ad altri dipendenti che trovano nelle medesime condizioni dei predetti richiedenti, rassegno quanto segue

Esame degli atti

- Accordo sindacale sottoscritto in data 12.11.2004 dal Commissario Straordinario dell'Istituto e dai rappresentanti sindacali della FLAI CGIL - FAI CISL - FNLA UGL

Con l'accordo sopra indicato venne convenuto quanto segue:

*"L'indennità chilometrica in atto corrisposta ai dipendenti aventi diritto in virtù dei CCNL per gli operai florovivaisti, a seguito della approvazione delle modifiche statutarie e della approvazione della pianta organica e del funzionigramma e della conseguente applicazione al personale dipendente dall'Istituto del CCNL per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, non verrà più corrisposta ai detti dipendenti.*

*L'importo mensile in atto della predetta indennità, rapportata a n. 26 giorni lavorati, viene trasformata in assegno ad personam assorbibile dai futuri miglioramenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo sopra detto parte economica"*

- Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro N. 1503/2018 pubblicata il 16.5.2018

Con ricorso depositato in data 25.6.2015 presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro (R.G. 7646/2015) alcuni dipendenti convenivano in giudizio l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia chiedendone la condanna al pagamento in loro favore dell'assegno ad personam (ex indennità chilometrica) di cui all'accordo sopra detto.

Al riguardo lamentavano che l'Istituto, pur in assenza di intervenuti miglioramenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori,

Stampa Fine

**Da :** guido lomeo (avvguidolomeo@gmail.com)  
**A :** segreteria  
**Oggetto :** PARERE ESTENSIONE GIUDICATO  
**Allegati :** DOC290720.pdf

**Data :** Wed, 29 Jul 2020 11:45:30 +0200

---

Si rimette parere richiesto  
Cordali saluti  
Avv. Guido Lomeo

**D.lgs. 196/2003 - GDPR:**

*Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate esclusivamente al destinatario indicato in epigrafe. La diffusione, la distribuzione e/o la riproduzione di quanto trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal suo destinatario, è proibita. Qualora per errore vi sia stato trasmesso il seguente documento vorrete cortesemente darcene immediata comunicazione e cancellare e distruggere il messaggio ricevuto e/o stampato e i relativi allegati.*  
*This email, including its attachments, is reserved exclusively for the addressee(s) indicated above. The dissemination, distribution and/or reproduction of what has been transmitted by anyone other than the addressee(s) is prohibited. If you've received this email (and its attachments) by mistake, you are requested to inform us immediately and to delete and destroy the message (and its attachments) received and/or printed.*



Mail priva di virus. [www.ayg.com](http://www.ayg.com)

consorzi ed enti zootecnici, aveva invece proceduto al riassorbimento del detto assegno o parte di esso.

Con sentenza n. 1503/2018 pubblicata il 16.5.2018, il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, in persona del Giudice Paola MARINO, condannava l'Istituto al pagamento dell'assegno ad personam (ex indennità chilometrica) dall'ottobre 2010 e sino alla data di deposito del ricorso (giugno 2015) oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal "dovuto al saldo effettivo".

Detta sentenza, notificata in data 27.5.2018, non è stata appellata e pertanto ha autorità di giudicato.

Alcuni dipendenti, tra i quali il sig. [REDACTED], assumendo di trovarsi nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti di cui al giudizio definito con la sentenza n. 1503/2018 sopra detta, hanno chiesto il pagamento in di loro favore degli arretrati loro asseritamente dovuti a titolo di assegno ad personam, nonché dell'assegno medesimo nella misura correttamente determinata.

#### Risposta al quesito

Con la nota che si riscontra è stato chiesto di esprimere parere "sulla estensibilità del diritto" di cui alla sentenza sopra indicata (n. 1503/2018) anche ad altri dipendenti che pur non avendo proposto ricorso avanti il Tribunale di Palermo, si trovano nelle medesime condizioni dei ricorrenti sopra indicati

Al riguardo si osserva

Il quesito sottoposto all'esame dello scrivente va esaminato alla luce delle disposizioni normative al cui ambito è riconducibile.

L'art. 41, co. 6 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito in legge dalla L. 14/2009, così dispone: "Il divieto di cui all'art. 1 comma 132 della Legge 30.12.2004 n. 311 è prorogato anche per gli anni successivi al 2008"

L'art. 1 co. 132 L. 311/2004, nella versione come modificata dall'art. 14 septiesdecies del D.L. 30.6.2005 n. 115, così recita "Per il triennio 2005/2007 è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui agli art. 1, comma 2, e 70 comma 4 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive in materia di personale delle Amministrazioni Pubbliche".

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 richiamato dalla su riportata norma stabilisce:

"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

La suindicata disposizione normativa si deve ritenere recepita, nell'ambito della Regione Siciliana, dall'art. 1, co. 2 della L.r. 15.5.2000, n. 10 che così dispone: "Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della regione e la Giunta regionale". La norma regionale opera, infatti, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale, un recepimento delle disposizioni del D. Lgs. 29/93 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni e, quindi, un rinvio dinamico al D. Lgs. 165/2001, T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che contiene la citata elencazione di amministrazioni pubbliche.

La norma di cui all'art. 41, co. 6, D.L. 207/2008, finalizzata ad evitare l'adozione da parte delle PP.AA. di provvedimenti per l'estensione nei confronti di terzi estranei alla controversia della efficacia di sentenze passate in giudicato o comunque esecutive, trova, pertanto, applicazione anche nella fattispecie che ci occupa, atteso che l'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia è sussumibile nel novero delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001.

Per completezza sul punto, appare opportuno segnalare che è stato sostenuto che il divieto di che trattasi sarebbe inoperante, tuttavia, nella Regione Siciliana.

Al riguardo si evidenzia che, pur concernendo la problematica in questione aspetti finanziari, attinenti, pertanto, le competenze legislative statali, ex art. 117 co. 3 Costituzione, essi, tuttavia, che incidono sul trattamento economico del personale regionale, materia nella quale la Regione Siciliana ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14, lett g) dello Statuto Siciliano.

Si rileva, poi, che la tesi che si sostiene, troverebbe conferma nella norma di salvaguardia di cui all'art. 1 co. 576 della L. 311/2004 che così recita *"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti"*.

La tesi sopra esposta non appare, tuttavia, condivisibile, atteso che la disposizione di che trattasi deve ritenersi sussumibile tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, pertanto, applicabili anche nelle regioni a statuto speciale.

Tanto precisato, si osserva, altresì, che il divieto in questione trova, peraltro, giustificazione nella regola generale stabilita dall'art. 2909 c.c. (secondo cui *"l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*), nonché in evidenti esigenze di carattere finanziario.

Nella concreta applicazione del divieto di che trattasi, occorre, comunque, tenere conto del principio di carattere generale per cui le amministrazioni pubbliche devono in ogni caso evitare di incorrere nella censura della *"lite temeraria"*.

Sul punto è necessario, tuttavia, essere molto attenti perché l'aver resistito in giudizio a pretese che hanno un esito negativo scontato per le Amministrazioni integra, per molti aspetti, gli estremi della *"lite temeraria"*, con le sue possibili conseguenze in termini di responsabilità amministrativa.

Occorre, al riguardo, aggiungere che non vi è un obbligo e non vi sono sanzioni per la mancata costituzione in giudizio, ma che anche in questo caso occorre dimostrare per quali ragioni le amministrazioni non hanno concluso prima una vertenza che esse giudicano così certa nei suoi esiti che non ritengono necessario neppure difendersi.

Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte, rilevato che l'assegno ad personam (ex indennità chilometrica), secondo quanto convenuto nell'accordo sindacale del 12.11.2004 e come correttamente affermato nella sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro citata (n. 1503/2018) *"si sarebbe dovuto riassorbire solo limitatamente agli aumenti contrattuali del ccnl parte economica"*, la richiesta formulata dai dipendenti che si trovano nelle medesime condizioni dei ricorrenti di cui al giudizio originativo della sentenza più volte citata è fondata ed hanno, pertanto, diritto ad avere corrisposto gli arretrati del citato assegno ad personam non erogato o erogato in misura inferiore al dovuto, il tutto nel rispetto delle norme che regolano la prescrizione (nel caso che ci occupa quinquennale), tenuto conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione

**medesima formulati e notificati all'Istituto.**

Codesta Amministrazione, senza incorrere nel divieto di estensione del giudicato, potrebbe, pertanto, definire le situazioni pendenti corrispondendo ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, nei limiti delle somme non prescritte, gli arretrati dell'assegno ad personam non erogato o erogato in misura inferiore al dovuto.

In tal senso è il parere

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti

Avv. Guido ~~HOME~~OMEIO

